



COMUNE DI BRANDIZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Regolamento

Consulta Giovanile

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2024
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17.02.2025

INDICE

- Art. 1 – Istituzione della Consulta giovanile
- Art. 2 – Finalità della Consulta
- Art. 3 – Organi della Consulta
- Art. 4 – L'Assemblea
- Art. 5 – Componenti dell'Assemblea
- Art. 6 – Adesione alla Consulta e procedimento di nomina dei consiglieri
- Art. 7 – Recesso e decadenza
- Art. 8 – Il Presidente della Consulta e sue attribuzioni
- Art. 9 – Dimissioni, recesso e decadenza del Presidente
- Art. 10– Il Comitato Esecutivo
- Art. 11 – Le sedute dell'Assemblea
- Art. 12– Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 13– Modificazioni del Regolamento
- Art. 14 – Gestione del bilancio
- Art. 15– Stemma e Gonfalone
- Art. 16– Durata
- Art. 17 – Entrata in vigore

Art. 1 – Istituzione della Consulta giovanile

1. È istituita la Consulta giovanile, quale Organismo permanente avente la funzione di promuovere la partecipazione giovanile alla vita amministrativa e sociale della Comunità.

Art. 2 – Finalità della Consulta

1. La Consulta è un Organo consultivo del Consiglio comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti tematiche giovanili, avanzate sotto forma di mozioni da sottoporre ad approvazione del Consiglio comunale.

2. Le sue finalità sono:

- a) favorire la partecipazione dei giovani all'amministrazione del Comune;
- b) favorire la pubblica conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile;
- c) promuovere politiche giovanili nella cultura, nell'arte, nello sport, nel lavoro; sostenere la valorizzazione del territorio, incoraggiare senso civico e cittadinanza europea; promuovere la difesa e la valorizzazione dell'ambiente, l'educazione alla pace, alla solidarietà, all'inclusione e integrazione interculturale; favorire il volontariato, la promozione della salute, la prevenzione del disagio sociale e delle dipendenze;
- d) promuovere percorsi e politiche che favoriscano il superamento delle differenze di genere, di religione o cultura, nonché favoriscano l'inclusione e la partecipazione attiva delle persone con disabilità;
- e) offrire ai giovani un canale di accesso alla vita amministrativa locale, favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica;
- f) partecipare alle attività e ai programmi promossi da soggetti e associazioni che agiscono sul territorio;
- g) intrattenere rapporti permanenti con le analoghe Consulte dei comuni limitrofi attraverso l'adozione di iniziative collettive.

3. La Consulta deve essere ascoltata per acquisire parere su atti del Consiglio Comunale che riguardino la Consulta stessa o, più in generale, il mondo giovanile.

4. A sostegno delle finalità di cui al comma 2, la Consulta è autorizzata a istituire pagine e collegamenti sulle principali piattaforme *social*, purché di accertata certificazione etica.

Art. 3 – Organi della Consulta

1. Sono Organi della Consulta:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente.

Art. 4 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo della Consulta che ha il compito di:

- a) proporre progetti, iniziative o semplici argomenti di discussione relativi a tematiche considerate di Interesse;
- b) mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni o istituzioni giovanili al fine di migliorare le condizioni di vita della gioventù;
- c) eleggere il Presidente della Consulta;
- d) deliberare in merito ai provvedimenti che stabiliscono la decadenza di membri della Consulta.

Art. 5 – Componenti dell’Assemblea

1. L’Assemblea si compone di giovani residenti nel territorio di Brandizzo di età compresa tra 15 e i 26 anni che facciano domanda aderendo al Bando che verrà pubblicato entro il mese di ottobre di ogni anno sul sito internet del Comune. La nomina è fatta dal Sindaco che, sentito l’Assessore e/o Consigliere con delega alle politiche giovanili, provvede all’analisi dicandidabilità delle proposte pervenute all’Ente.

2. Nel caso non sia possibile la costituzione della Consulta a causa di un esiguo numero di candidature ed un numero superiore a tre giovani manifestino l’intenzione di entrare a far parte della Consulta dopo la data di scadenza del bando, è possibile dare avvio ad un nuovo avviso pubblico straordinario, da pubblicare per 30 giorni sul sito internet istituzionale del Comune.

Qualora uno o più giovani manifestino l’intenzione di entrare nella Consulta dopo la data di scadenza del bando a essa dedicato, ad esempio per nuova residenzialità o per raggiunto limite di età in ingresso, l’integrazione dei nuovi Consiglieri avverrà attraverso la partecipazione a un nuovo avviso pubblico, le cui pubblicazioni successive alla prima avranno cadenza annuale.

3. Della Consulta possono altresì fare parte giovani di paesi limitrofi o istituzionalmente o progettualmente collegati a Brandizzo, ove non insista analoga Istituzione.

4. Nel caso un membro della Consulta risulti successivamente eletto a Consigliere comunale decade da componente dell’Assemblea. Nel caso si tratti del Presidente, la carica viene assunta *pro tempore* dal vice-Presidente; l’Assemblea ha un mese di tempo per provvedere all’elezione di un nuovo Presidente.

5. I membri che cambino la propria residenza possono continuare a far parte della Consulta di questo Ente se intendono continuare a partecipare alla vita sociale per significativi periodi e in modo continuativo.

6. Sono membri dell’Assemblea senza diritto di voto:

a) L’Assessore o Consigliere con delega alle politiche giovanili;

b) n. 2 Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, eletti dal Consiglio Comunale.

Art. 6 – Adesione alla Consulta e procedimento per la nomina

1. La domanda di partecipazione alla selezione per la Consulta giovanile deve pervenire entro la data di scadenza dell’apposito avviso pubblicato per 30 (trenta) giorni sul sito internet del Comune e reso noto alla cittadinanza tramite manifesti, sulla stampa locale e per mezzo lettera/mail indirizzata ai giovani interessati.

2. La nomina a membro della Consulta, se non persistono motivi di ineleggibilità, è automatica.

3. È compito del Sindaco, dell’Assessore/Consigliere valutare l’eleggibilità di ogni singolo membro della Consulta.

4. Sono oggetto di incompatibilità a membro della consulta giovanile:

- condanne penali definitive; la condanna in primo grado per reati alla persona comporta la sospensione in attesa di giudizio definitivo
- pendenze con la pubblica amministrazione
- atteggiamenti pubblici non conformi ai principi della Costituzione Italiana
- l’assenza dei requisiti di età

Art. 7 – Recesso e decadenza

1. La qualifica di membro della Consulta può venir meno per le seguenti cause:

- a) recesso volontario, da comunicarsi tramite dichiarazione scritta al Comitato Esecutivo;
- b) tre assenze consecutive e ingiustificate alle riunioni dell'Assemblea;
- c) comportamento pregiudizievole per l'immagine e le attività della Consulta.

2. L'esclusione dalla Consulta si attua con deliberazione votata a maggioranza dai componenti dell'Assemblea e deve essere comunicata all'interessato in forma scritta. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Sindaco o suo delegato.

Art. 8 – Il Presidente della Consulta e sue attribuzioni

1. L'Assemblea nella sua prima riunione eleggerà al suo interno il Presidente, con voto segreto a maggioranza assoluta dei suoi membri. Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, si procede a una seconda votazione a maggioranza relativa.

2. Le candidature al ruolo di Presidente vanno presentate in sede di Assemblea prima della votazione.

3. I compiti del Presidente sono:

- a) convocare, presiedere e moderare le sedute dell'Assemblea;
- b) rappresentare la Consulta di fronte agli Organi comunali;
- c) curare i rapporti tra Comitato Esecutivo e Assemblea;
- d) presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività della Consulta;
- e) nominare i membri del Comitato Esecutivo e presiedere lo stesso;
- f) scegliere e nominare un Vice-Presidente tra i membri del Comitato Esecutivo;
- g) scegliere e designare, tra i membri dell'Assemblea, un Tesoriere;
- h) designare per ogni seduta assembleare un segretario verbalizzante.

4. Il Vice Presidente ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 9 – Dimissioni, recesso e decadenza del Presidente

1. Nel caso in cui il/la Presidente termini anticipatamente il proprio mandato per dimissioni, impedimento o sopravvenuta incompatibilità, l'Assemblea, convocata entro un mese, procederà all'elezione di un nuovo Presidente.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Sindaco e ai componenti dell'Assemblea, si considerano efficaci dalla data di acquisizione al protocollo del Comune.

Art. 10 – Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da due membri dell'Assemblea con diritto di voto nominati dal Presidente e comunicati nella prima seduta utile assembleare.

2. Il Comitato Esecutivo ha il compito di attuare gli indirizzi e i programmi deliberati dall'Assemblea.

Art. 11 – Le sedute dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso informatico con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
2. L’Assemblea viene convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta un quinto dei membri o su richiesta del Sindaco, sentito l’Assessore alle Politiche Giovanili e/o il Consigliere con Delega alla Consulta Giovanile.
3. Ogni convocazione dovrà contenere l’ora, il giorno, il luogo e l’ordine del giorno da trattare; copia della convocazione dovrà essere inviata all’Ufficio protocollo dell’Ente.
4. Sede ufficiale sarà la sala consiliare, ma in caso di necessità e su decisione del Presidente le adunanze possono svolgersi altrove, ovvero tenersi in forma telematica o mista con possibilità di richiedere l’utilizzo delle attrezzature informatiche in capo al Comune.
5. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Chi assiste alle adunanze della Consulta deve stare nello spazio riservato al pubblico, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso delle opinioni espresse durante la seduta; non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni, o qualsiasi interferenza o disturbo all’esercizio delle funzioni della Consulta. Nel caso una o più persone fossero di turbamento ai lavori della stessa o al pubblico, il Presidente potrà invitare verbalmente a un comportamento consono, ovvero invitare le stesse ad allontanarsi dalla sala, ovvero sospendere la seduta; il Presidente, udito il parere dell’Assemblea, può anche interrompere la seduta e riportare la trattazione dei punti ancora non discussi all’adunanza successiva.
6. L’Assemblea di insediamento della Consulta sarà presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute dell’Assemblea sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri nominati.
2. Le deliberazioni sono valide allorché vengano adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 – Modificazioni del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato su proposta del Presidente o di almeno 3 (tre) membri della Consulta, la quale dovrà approvare le modifiche a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Le modifiche al codesto Regolamento che riguardino gli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 14, vanno comunicate al Consiglio comunale, che dovrà ratificarle; in caso di voto sfavorevole il Consiglio Comunale deve adeguatamente motivare il diniego e la Consulta può richiedere al Sindaco il riesame del parere.
Ai rimanenti Articoli può essere apportata modifica direttamente dalla Consulta giovanile.

Art. 14 – Gestione del bilancio

1. Il Comune può destinare un capitolo per le spese di funzionamento della Consulta giovanile.
2. In caso di stanziamento di somme a favore della Consulta, il Comune chiederà al Tesoriere la rendicontazione annuale delle spese sostenute.

Art. 15 – Stemma e Gonfalone

1. La Consulta si identifica con il nome di “Consulta Giovanile di Brandizzo”.
2. Nelle cerimonie, pubbliche ricorrenze o pubblicazioni la Consulta Giovanile può esibire il proprio Gonfalone.
3. Il Comitato Esecutivo può autorizzare l’uso e la riproduzione dello Stemma della Consulta soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 16 – Durata

1. La Consulta Giovanile resta in carica quanto il Consiglio comunale, per cui si intende decaduta al momento della proclamazione del nuovo Sindaco. A ogni insediamento di una nuova Amministrazione comunale si procederà al Bando pubblico per il rinnovo della Consulta.

Art. 17 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.
2. Il presente Regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successivamente emanate in materia con Legge nazionale o regionale.
3. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata nell’apposita sezione dedicata alla Consulta Giovanile di Brandizzo sul sito del Comune di Brandizzo.